

STATUTO

**"G.S.M. (GESTIONE SERVIZI
MULTISERVICE)
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIALE SAN
MARTINO 261

Numero REA: ME - 252635

Codice fiscale: 02352880781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

"A"
ALLEGATO
AL NR. 386
DI RACCOLTA

STATUTO della società
"G.S.M. (Gestione Servizi Multiservice)
Società cooperativa sociale"
TITOLO I
DENOMINAZIONE, MODELLO SOCIETARIO, SEDE, DURATA

Art. 1) - Denominazione
1.1 È costituita una società cooperativa sociale denominata
"G.S.M. (Gestione Servizi Multiservice) Società cooperativa
sociale".
La Cooperativa è di diritto un'Impresa Sociale ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112.
La Cooperativa è di diritto un Ente del Terzo Settore (ETS)
ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla
cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in
quanto compatibili: a) il modello societario e le norme sulla
società a responsabilità limitata; b) le norme del decreto
legislativo n. 112/2017 in materia di impresa sociale; c) le
norme del decreto legislativo 117/2012 in materia di enti del
terzo settore.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio.

Art. 2) - Sede
La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Messina.
Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del
medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3) - Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà
essere prorogata, anche prima della scadenza, o sciolta
anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II
FINALITÀ - MODELLO SOCIETARIO - SCOPI - OGGETTO

Art. 4) - Finalità mutualistica prevalente
4.1 La Cooperativa è una società non lucrativa (no-profit),
retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di
cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.
A norma dell'articolo 2514 del c.c. la Cooperativa persegue i
principi della mutualità prevalente e quindi troveranno
applicazione nella cooperativa:
a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;
b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a



Giuseppe Notario

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;

e. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

La cooperativa si propone di migliorare le condizioni
professionali, morali ed economiche dei propri soci e di
coloro che di essa intendono servirsi dando o ricevendo
prestazioni professionali e di lavoro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e
mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma
nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in
qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei
soci sono disciplinate dal regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di
lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone infine di contribuire alla
promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo; per tale
motivo, aderisce ad una o più centrale cooperativa.

Art. 4-bis) - Modello societario

La cooperativa adotta il modello societario della società a
responsabilità limitata in quanto compatibile con la
disciplina prevista dal codice vigente in materia di società
cooperativa.

Art. 5) - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero
dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge,
esso deve essere integrato entro e non oltre il termine
consentito, trascorso il quale la società dovrà essere
sciolta e posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di
agire, che sono in grado di contribuire al raggiungimento
degli scopi sociali e che abbiano maturato una capacità
professionale nei settori di cui all'oggetto della
cooperativa e, per la loro capacità effettiva di lavoro,
attitudine e specializzazione, possano partecipare
direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente
collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando
alla formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano
alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione

dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere soci, altresì, enti pubblici e/o privati, persone giuridiche pubbliche e/o private che intendano perseguirne gli scopi partecipando all'attività sociale e che non abbiano interessi contrastanti e/o in conflitto con quelli della cooperativa.

Non possono essere soci chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire e/o prestare attività contemporaneamente verso altre aziende che esercitano attività similari alla cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Ogni socio è iscritto nell'apposito libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 5-bis) - Soci ammessi a categoria speciale.

Possono altresì essere ammessi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non godono dei diritti elettorali attivi e passivi, né partecipano alla eventuale distribuzione dei ristorni. Essi non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 5-ter) - Soci volontari

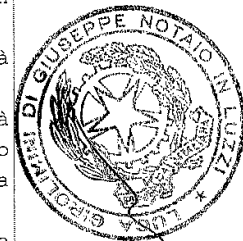
Ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91 possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti nell'apposito libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari viene corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei



Grazie
Giuseppe

contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 della legge n. 381/91.

Art. 5-quater) - Soci svantaggiati

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/91 si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

Art. 6) - Scopi

La cooperativa si prefigge lo scopo occupazionale dei lavoratori con disabilità, attività sociali per le comunità locali, supporto alle terapie mediche o riabilitative, progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare.

La cooperativa, nel rispetto delle norme che disciplinano le "cooperative di comunità", intende valorizzare le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale di riferimento migliorandone le qualità sociali ed economiche di vita attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per la comunità stessa.

La cooperativa intende attuare il rapporto tra mutualità,

solidarietà sociale e sussidiarietà aprendosi ai principi di sostenibilità sociale ed ambientale.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza scopo di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità locale alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali. La cooperativa persegue l'obiettivo di una rigenerazione del tessuto socio economico, di un recupero delle tradizioni, della creazione di lavoro attraverso attività multisettoriali.

Art. 7) - Oggetto sociale

Gli scopi sociali potranno essere perseguiti attraverso attività di oggetto misto, che prevedano per il loro svolgimento un collegamento funzionale tra quelle indicate in entrambe le lettere A e B dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, comprendenti sia la gestione di attività e servizi socio-sanitari, di assistenza ed educativi, che attività diverse dalle precedenti - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa, come previsto dall'art. 6 della Legge 25/2018 della Regione Siciliana che riconosce il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, potrà svolgere attività che comportino la partecipazione all'esercizio di funzioni pubbliche.

La Società Cooperativa intende perseguire senza finalità speculative l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa sociale non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art. 2511 c.c. è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.

In relazione a ciò la cooperativa potrà esercitare e gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi, sia sul territorio nazionale e sia sul territorio estero:

A) - attività di archiviazione ottica, di gestione elettronica e fisica dei documenti e dei registri; gestione del protocollo informatico, sia di enti pubblici che privati e nel settore sanitario, tramite la dematerializzazione di documentazione fisica ed il trattamento di documenti già



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

digitali (ad esempio: documentazione amministrativa, cartelle cliniche, referti sanitari, prescrizioni sanitarie, immagini diagnostiche); servizi di informazione in genere, servizi di trasferimento tecnologico ed elaborazione dati, altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica dei processi di digitalizzazione e sicurezza dei dati, stampa digitale; servizi di telecomunicazioni e call-center, gestione dei servizi di front e back office, gestione del servizio ticket e centro prenotazioni analisi cliniche; creazione, conservazione ed amministrazione di archivi di banche dati e on-line; servizi di portierato, reception e disbrigo pratiche in genere;

B) - attività di assistenza sociale e sanitaria in favore degli anziani, minori, handicappati, disadattati, tossicodipendenti, alcoolisti ed emarginati in genere; servizi di assistenza infermieristica, coordinamento infermieristico, coordinamento OSS, assistenza socio-assistenziale, consulenza fisiiatrica, assistenza domiciliare in favore sia di soggetti non autosufficienti che di soggetti autosufficienti (anche in strutture penitenziarie); servizi di integrazione scolastica a favore di alunni con disabilità frequentanti asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1 e 2 grado e centri di formazione professionale e studenti universitari; servizi di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

C) - lavori di pulizie in genere, pulizia di edifici pubblici e/o privati e/o commerciali e/o industriali, pulizia di spiagge, pulizia di aree demaniali e/o private; gestione e manutenzione di aree destinate a verde e di strade, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione; servizi cimiteriali e di pompe funebri; traslochi e trasporti nazionali, internazionali, per conto proprio o per conto terzi, servizi di facchinaggio, servizi di posta celere, pony express e consegne di qualsiasi natura; servizi di toponomastica e di rilievi; gestione di autoparchi e/o autorimesse, servizio di gestione, manutenzione di locali, servizi di rimozione veicoli, gestione di mense, bar, punti di ristoro, chioschi destinati alla vendita e promozione di prodotti tipici locali, tabacchi e giornali; fornitura dei servizi di ristorazione; assistenza ai servizi annessi alle attività turistiche;

D) - servizio cattura cani, anche con struttura per il ricovero di animali di ogni specie; la gestione e i servizi di asili-nido o micro-nidi anche nei luoghi di lavoro; servizi di controllo e gestione della selezione di R.S.U.; servizi di controllo e gestione di inquinamento acustico e/o atmosferico; servizi di gestione e riscossione di lampade votive cimiteriali; servizi di pulizia e/o gestione e disinfestazione dei corsi d'acqua; organizzazione e gestione

dei corsi di formazione professionale; prestazione di servizi di ricerca e selezione del personale, di formazione, riqualificazione e orientamento professionale; organizzazione e/o gestione di tirocini formativi, work experiences, stage, voucher formativi e borse di studio; servizi di accoglienza all'utenza; servizi di segretariato; servizi di trasporto e consegna materiali, economateriali e farmaceutici; servizi di trasporto e consegna sangue, emocomponenti, materiale per prelievo, campioni biologici e relativa refertistica; servizi di logistica sanitaria centralizzata ivi compresa la logistica farmaceutica tramite la gestione di magazzino, la movimentazione e trasporto dei farmaci, la gestione dei servizi amministrativi ad essa collegata; servizi di collaborazione nelle attività logistiche ed informatiche; consulenza nel settore delle tecnologie informatiche compresa la realizzazione e gestione di siti web e la gestione di data center;

E) - servizi di facchinaggio/barellieri in ambito di stabilimenti ospedalieri e di accoglienza in pronto soccorso; servizi di trasporto di persone rientranti nelle categorie così dette fasce deboli (disabili, anziani, minori) con mezzi adeguatamente attrezzati; trasporto infermi sia in emergenza che in altre situazioni con mezzi idonei;

F) - la società potrà porre in essere tutte le attività strumentali e connesse alla gestione di procedure relative al recupero crediti in via stragiudiziale (anche di ticket sanitari);

G) - organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze, meeting, spettacoli, feste e manifestazioni in genere inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi; realizzazione di indagini di mercato incluse le analisi statistiche dei risultati; promozione di prodotti e/o servizi; valorizzazione e promozione delle produzioni locali; promozione di azioni volte alla sensibilizzazione della popolazione all'identità e alle prospettive del loro territorio creazione di "sportelli" per orientare, consigliare e sostenere i giovani che desiderano avviare attività; ricerca e sviluppo interdisciplinare, principalmente nel campo delle scienze sociali e umanistiche; animazione, promozione e gestione di azioni e attività volte allo sviluppo socio-economico; redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo socio-economico; assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie di sviluppo locale integrato e sostenibile; promozione dei progetti che contengono elementi innovativi e dimostrativi; assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti da parte delle imprese.

A tali scopi la cooperativa potrà istituire e gestire, anche



Giuseppe Notaro

*12.10.2023
Giuseppe Notaro*

per conto terzi, opportune strutture quali mense, centri di riabilitazione, centri diurni per anziani, centri ricreativi, culturali e sociali; potrà gestire inoltre, direttamente o in convenzione con enti pubblici o società private, opportune strutture residenziali protette per anziani, minori, handicappati.

Inoltre potrà istituire e gestire attività di formazione o aggiornamento professionale, per i propri soci, nel settore socio-sanitario, nonché promuovere dibattiti, studi, ricerche utili allo scopo.

In particolare la cooperativa si propone di:

- 1) curare ed assistere, anche a domicilio, il soggetto anziano, minore, handicappato, tossicodipendente, alcolista o comunque soggetti in condizione di bisogno, al fine di permettere un loro valido inserimento nel contesto sociale;
- 2) attuare un servizio in appoggio alle famiglie di tutti i soggetti sopra menzionati, per prevenire la istituzionalizzazione delle rispettive situazioni di disagio, favorendone la prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione e l'integrazione scolastica;
- 3) attuare un servizio di terapie motorie, di otofonia e logopedia;
- 4) contribuire, con opportune convenzioni, a quelle iniziative di enti pubblici e privati, analoghe o affini agli scopi della cooperativa medesima, nonché stipulare contratti con organizzazioni pubbliche e private quali studi medici, ambulatori e strutture sanitarie in genere;
- 5) attuare ogni altra iniziativa connessa ed affine a quelle sopra elencate.

La cooperativa potrà svolgere le attività elencate direttamente o in regime di convenzione o concessione con enti pubblici e privati; essa potrà, per quanto attiene lo scopo sociale, partecipare a gare relative a pubblici appalti.

H) - La società cooperativa potrà svolgere attività edile ed affine e comunque tutte quelle attività di edilizia civile ed industriale previste dalle Società Organismo di Attestazione autorizzate ad operare dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). Potrà partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici e privati di lavori, ovvero potrà associarsi con altre imprese per le finalità statutarie. Potrà eseguire lavori edili di qualsiasi natura anche in subappalto e potrà esercitare anche le attività di noleggio di macchinari ed attrezzature edili e di cantiere. In via non del tutto esaustiva la società potrà esercitare l'attività di industria edile nei seguenti settori:

- Lavori di demolizione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili, industriali, commerciali e pubblici;
- Lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di

beni culturali e ambientali;

- Lavori di costruzione e manutenzione di strade, autostrade, viadotti, ferrovie e relative opere complementari;
- Lavori di finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- Opere di impermeabilizzazione;
- Lavori di verde e arredo urbano e privato;
- Lavori di scavi archeologici e attività strettamente connesse;
- Esecuzione di impianti tecnologici con particolare riguardo alla fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione;
- potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
- potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
- potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

La società cooperativa potrà avere interessenze in società di qualsiasi tipo compreso le cooperative e potrà avere una percentuale di maggioranza del capitale sociale avendone anche il controllo delle compagini sociali in cui partecipa con il proprio capitale.

La società cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potrà inoltre integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quelle di



Carereved...
Giuseppe e...

altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali a favore proprio.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, ovvero senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti, nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività:

- partecipare a gare di appalto sia pubbliche sia private, stipulare convenzioni, costituire società miste con enti pubblici, progetti di partenariato e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi;
- assicurare agli utenti la libera scelta dei servizi e la partecipazione alla loro gestione;
- curare la formazione e l'aggiornamento del personale;
- avvalersi dell'utilizzo del volontariato;
- gestione di strutture residenziali per minori stranieri non accompagnati, emigrati, minori, richiedenti asilo, profughi rifugiati;
- progettazione, coprogettazione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta a richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (raru) nell'ambito di gestione di progetti territoriali aderenti a sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (sprar);
- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata;
- la realizzazione e la gestione, anche attraverso convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline, di un pronto soccorso e di un consultorio familiare con particolare riguardo agli anziani, minori e handicappati;
- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare terreni, anche demaniali procedendo con i relativi adempimenti, stabilimenti, magazzini, macchinari ed attrezzature necessari per la realizzazione degli scopi sociali;
- collaborazioni con scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati, per l'organizzazione e lo svolgimento di

attività di laboratorio informatico e multimediale, con adeguate attrezzature.
realizzazione e gestione di Project Financing (Finanza di progetto), strumenti che consentono il finanziamento di opere pubbliche e private di pubblica utilità.
Partecipare a Consorzi, Enti pubblici e privati, Società di capitale e a Società in genere, aventi scopi uguali, analoghi e similari; potrà partecipare a raggruppamenti di imprese secondo le leggi vigenti; potrà aderire a consorzi di cooperative e a confederazioni ed associazioni Cooperativistiche;
potrà accendere conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui anche ipotecari, riscuotere mandati e contributi;
potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, bancarie, ipotecarie, necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
Per il raggiungimento degli scopi sociali sopradetti, la Cooperativa potrà:
usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni Ente;
istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI

Art. 8) - Requisiti dei soci e procedura di ammissione

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori
- Soci lavoratori svantaggiati
- Soci in prova
- Soci volontari

Possono altresì essere soci soggetti diverse dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprie imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle medesime categorie.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.



Carone S. H. W.
Proprio

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

L'aspirante socio persona fisica dovrà presentare domanda indirizzata all'organo amministrativo e corredata da tutti i dati anagrafici e fiscali e un curriculum vitae, e dall'impegno della sottoscrizione della quota sociale prevista. L'aspirante socio persona giuridica dovrà presentare domanda indirizzata all'organo amministrativo e corredata da tutti i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante e della società rappresentata, motivazione della richiesta e un curriculum vitae, e dall'impegno della sottoscrizione della quota sociale prevista, la categoria di soci alla quale si chiede essere ammessi e l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, oltre alla deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dall'organo amministrativo e comunicata al socio insieme alle modalità di versamento della quota sottoscritta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro dieci giorni dalla delibera.

Art. 9) - Conferimenti e quote

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi un valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota inferiore e/o superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 10) - Cessione delle quote dei soci

La quota dei soci non può essere ceduta.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, e l'aspirante socio dovrà attenersi a quanto previsto al precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro dieci giorni dalla delibera. Contro il diniego il socio potrà avanzare entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della comunicazione, ricorso all'organo arbitrale di cui all'art. 27 del presente statuto.

Art. 11) - Vincoli sulle quote

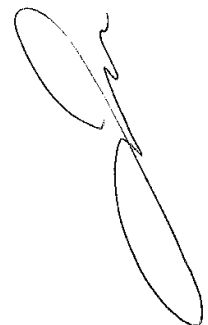
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 12) - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; in questi casi il

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra



George & Ade
Carey

socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13) - Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. Per gravi inadempienze o perdita dei requisiti che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento interno o dal rapporto mutualistico;
2. Per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. Nel caso indicato all'articolo 2531;
4. Nei casi previsti dall'art. 2286;
5. Nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le dichiarazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Organo Arbitrale previsto all'art. 27 dello statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14) - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi e/o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previo accoglimento della relativa domanda di ammissione, da presentarsi, pena decadenza, entro sei mesi dal decesso, all'organo amministrativo. In caso di pluralità di eredi e/o legatari, essi debbono nominare un rappresentante comune; in difetto di ciò le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

In caso di diniego di ammissione si procederà a norma del precedente art. 8).

Qualora gli eredi o legatari del socio defunto siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società essi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 13) seguente.

Art. 15) - Liquidazione della quota

La liquidazione della quota sociale ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avverrà al valore nominale ad esclusione di quelle versate a titolo sopraprezzo.

Il pagamento verrà effettuato entro sei mesi

dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies c.c. e 2545-sexies, c.c., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16) - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

Art. 17) - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti Pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali
- d) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o di investimenti costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari.
- d) dall'eventuale fondo sopraprezzo

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

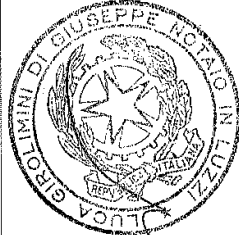
Art. 18) - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, c.c..

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'organo amministrativo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Art. 19) - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19-bis) - Finanziamenti dei soci

I soci potranno fare versamenti in conto capitale su richiesta dell'organo amministrativo, nonché finanziamenti ad altro titolo, anche non proporzionalmente al numero delle quote possedute, sotto l'osservanza delle vigenti norme in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività potranno essere definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 20) - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci, qualora emessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci per tutta la durata della società.

Art. 21) - Bilancio e destinazione utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, in presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita

dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il reso sarà destinato a riserva indivisibile.

Art. 22) - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
 - la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
 - la quantità dei beni o servizi approntati dai soci.
- L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
- integrazioni dei compensi;
 - aumento proporzionale delle rispettive quote in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c.;
 - emissione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23) - Assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria si svolge presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché entro il territorio nazionale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 2364 c.c., potrà eventualmente utilizzarsi un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.



11/10/2023
Proprio fide

Negli stessi termini l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del Bilancio sociale predisposto dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017, e conformemente alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.

L'assemblea è convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla modifica del regolamento interno e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio o al recapito risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, eventualmente, può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che tuttavia non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità indicate l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la totalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti; in seconda convocazione delibera, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In ogni caso per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'aumento della responsabilità dei soci, ed il trasferimento della sede sociale occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci. Per tali ultime deliberazioni ai soci assenti o dissenzienti compete il diritto di recesso a norma del precedente art. 10). Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio, sia persona fisica che persona giuridica, ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

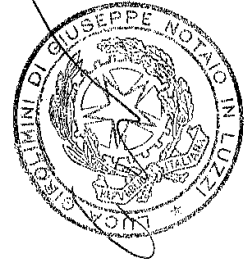
Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Francesco S. Pore]

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, da altro socio designato dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente nomina un segretario, anche non socio.

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un Notaio.

In caso di assemblee regolarmente convocate, è prevista la facoltà che, nell'avviso di convocazione, si indichi che l'assemblea si svolgerà anche mediante mezzi di audio-telecomunicazione e/o videoconferenza, anche senza indicazione di un luogo fisico nel caso esclusivo di convocazione in modalità audio-telecomunicazione e/o videoconferenza. In tal caso il verbale sarà redatto successivamente, in forma quindi non contestuale (verbalizzazione c.d. postuma o differita), e potrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal solo notaio verbalizzante.

Art. 24) - Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti anche tra non soci; in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere composta da soci cooperatori.

Ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori restano in carica per un triennio e decadono alla data assembleare per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Gli amministratori possono essere revocati e sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, e, un Vice Presidente.

Il Presidente deve avere caratteristiche e qualità professionali strettamente attinenti all'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, o a un Amministratore Delegato scelto tra i suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio può istituire Comitati Tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate

dall'art. 2381, quarto comma, e dall'art. 2544 primo comma c.c.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento, compresa la consegna a mani, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.



Giuseppe Pore
Giuseppe Pore

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere o qualora un componente del Consiglio o del Collegio Sindacale vi abbia un interesse diretto. In tal caso il Consigliere o il Sindaco direttamente interessato nella questione all'ordine del giorno deve astenersi dalla votazione.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità comporta reiezione della proposta. Il Consigliere assente, non giustificato, per tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'organo Amministrativo provvede, in conformità alle leggi e al presente statuto, all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società compiendo ogni attribuzione non riservata all'Assemblea.

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore delegato, salvo diversa disposizione della delibera di delega, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

In caso di adunanze regolarmente convocate, è prevista la facoltà che, nell'avviso di convocazione, si indichi che le delibere del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche mediante mezzi di audio-telecomunicazione e/o videoconferenza, anche senza indicazione di un luogo fisico nel caso esclusivo di convocazione in modalità audio-telecomunicazione e/o videoconferenza. In tal caso il verbale sarà redatto successivamente, in forma quindi non contestuale (verbalizzazione c.d. postuma o differita), e potrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 25 - Organo di controllo

A norma delle disposizioni di legge o, qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo su decisione dei soci potrà avere composizione collegiale ed in tal caso sarà composto di tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro), i quali costituiscono il collegio sindacale.

I soci, con la decisione di nomina, provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai

sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del Presidente. Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli 2404, 2405 e 2406 del Codice Civile.

Art. 26) - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci possono, in ogni momento, attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione.

La carica di revisore legale o del collegio sindacale, dura in carica tre anni.

TITOLO VI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - INSOLVENZA - ORGANO ARBITRALE

Art. 27) - Scioglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Art. 27-bis) - Modalità di Liquidazione

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 27-ter) - Insolvenza

In caso di insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

Art. 28) - Clausola arbitrale compromissoria

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Organo Arbitrale composto da tre arbitri di cui uno nominato da ogni singola parte ed il terzo, che fungerà da presidente dell'Organo Arbitrale, sarà nominato in accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, il terzo arbitro e

presidente collegiale sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società cooperativa. In merito alle eventuali comunicazioni relative alle nomine dei componenti dell'Organo Arbitrale le parti avranno l'obbligo di comunicare mediante PEC o raccomandata A.R. entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla prima richiesta di arbitrato che sarà mossa da una delle parti in causa. Oltre il termine assegnato degli otto giorni la parte interessata potrà avanzare richiesta per la nomina non avvenuta al Presidente del Tribunale ove ha sede legale la cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove è vigente la sede legale della cooperativa e giudicherà con equità secondo il rito e le normative previste in tema di arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29) - Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società è disciplinato da uno o più regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo o dal Comitato esecutivo da approvarsi con l'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie; nel regolamento potranno essere previste tutte le condizioni operative riguardanti i conferimenti e i rapporti con i soci in generale, il rapporto mutualistico, e potranno essere stabiliti i poteri del direttore, del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se istituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 30) - Disposizioni finali e rinvio a norme di legge

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia al Regolamento Interno e si applicano le norme delle leggi speciali e del codice civile in materia di società cooperative e di società a responsabilità limitata.

Handwritten signatures and a circular notary seal.

Io sottoscritto GIROLIMINI LUCA, Notaio in LUZZI (CS), scritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella, D.P.R. 642/1972.

LUZZI, 18 settembre 2023